Studio Legale Giemmi

20133 Milano · via Olinda Guerrini n. 14 · tel. 02 57356403 · fax 02 57356421
e-mail info@studiolegalegiemmi.it · P.Iva 03232110969

Milano, [redacted] 2005
Prot. [redacted]

Spett. [redacted] spa
C.a. Dott. [redacted]
Ref. [redacted]

<u>Oggetto</u>:

- **Criteri civilistici e fiscali di redazione di un bilancio di esercizio per un'impresa del settore industriale**
- **Sintesi operative dei nuovi principi contabili internazionali**
- **Gli orientamenti espressi dalla Consob in tema di bilancio per le società emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati**
- **Illustrazione di un prospetto di rendiconto finanziario con casi pratici ed esemplificativi**

Come richiesto esponiamo di seguito le nostre considerazioni in merito alla fattispecie in oggetto.

I. <u>Fattispecie e termini del parere</u>

Sulla base delle informazioni da Voi comunicate risulta che l'analisi del presente parere sarà focalizzata su un'impresa del settore industriale, non facente parte di un gruppo consolidato, residente in Italia ed emittente titoli negoziati nella borsa italiana.

In relazione a quanto sopra ci è stato chiesto di fare le analisi in oggetto e al riguardo suddividiamo il presente lavoro nei seguenti punti di trattazione.

(i) Criteri civilistici di redazione del bilancio di esercizio
(ii) Criteri fiscali di calcolo del reddito imponibile d'impresa
(iii) Differenze tra i criteri civilistici e fiscali. Casi pratici

(iv) Applicazione dei principi contabili internazionali. Analisi dei casi più frequenti
(v) Orientamenti espressi dalla Consob in tema di bilancio per le società emittenti titoli negoziati
(vi) Criteri di redazione del rendiconto finanziario
(vii) Conclusioni
(viii) Indicazioni bibliografiche

Con le finalità di cui sopra si osserva quanto segue.

II. Criteri civilistici di redazione del bilancio di esercizio

Prima di analizzare i confronti operativi tra i criteri civilistici e quelli fiscali cerchiamo di descrivere in termini generali i primi. Segnatamente il Codice civile agli artt. 2423 e 2423–*bis* statuisce i principi di redazione del bilancio di esercizio. Tali principi sono integrati, sul piano dell'interpretazione e concreta applicazione, dai principi contabili nazionali e internazionali e dai documenti emessi dal neocostituito Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Vediamo in dettaglio i principi di redazione con i nuovi dettami introdotti dalla recente riforma del diritto societario.

(i) Chiarezza

Il secondo comma dell'art. 2423 C.c. prescrive che il bilancio sia redatto in modo intelleggibile e facilmente comprensibile. Per facilitarne la comprensione il Legislatore ha previsto uno schema obbligatorio per le società di capitali introducendo, inoltre, un ulteriore documento quale parte integrante del bilancio: la nota integrativa.

Rappresentano applicazione del principio di chiarezza il divieto di operare compensazioni tra le voci attive e passive di reddito e patrimonio; la distinzione tra le componenti ordinarie e straordinarie di conto economico; e la separata indicazione dei componenti reddituali afferenti la gestione caratteristica.

(ii) Divieto di compensazione di partite

L'art. 2423–*ter* C.c. vieta espressamente le compensazioni di partite, cioè la compensazione di valori di segno opposto o di opposto significato come ad esempio la compensazione tra crediti diversi e debiti diversi o tra ricavi di vendita con perdite su crediti. In particolare le

compensazioni vietate sono quelle che eliminano voci per le quali è prevista obbligatoriamente l'esposizione negli schemi di bilancio.

(iii) Rappresentazione veritiera e corretta

L'art. 2423 C.c. al secondo comma regola i principi di veridicità e correttezza. Da tali principi consegue che qualora le informazioni obbligatorie richieste dalla legge non siano sufficienti per fornire un quadro chiaro, veritiero e corretto della situazione aziendale, è necessario fornire informazioni aggiuntive nella nota integrativa e nel caso in cui l'applicazione letterale e formale della legge porti a una rappresentazione di bilancio non veritiera è necessario derogare alla norma motivandolo in nota integrativa.

(iv) Competenza

Ai sensi del comma 1, punto 3), art. 2423–*bis* C.c. si deve tener conto ai fini della redazione di bilancio solo dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Infatti il principio di competenza impone che le componenti positive o negative di reddito siano rilevate per la quota maturata nell'esercizio, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria. L'applicazione di questo principio, comunque, comporta dei problemi in ordine all'esatta individuazione del momento in cui i costi e i ricavi si intendono maturati. A tal fine, vista la lacuna della normativa civilistica, la normativa fiscale ci suggerisce regole più certe. Segnatamente descriviamo in questa tabella i due casi operativi più significativi di applicazione del principio di competenza.

Servizi	**Imposte dirette**	**Iva**
Cessione di beni mobili	Data di consegna o spedizione alla controparte	Data di consegna o spedizione alla controparte
Prestazione di servizi	Ultimazione della prestazione Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es mutuo, locazione): data di maturazione dei corrispettivi	Pagamento del corrispettivo

(v) Continuità

Il comma 1, punto 6) dell'art. 2423–*bis* C.c[1]. prevede che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Infatti l'attività di impresa, nella sua fisiologia, si svolge in continuità nel tempo e le valutazioni devono essere infatti effettuate secondo criteri di funzionamento.

(vi) Prudenza

L'art. 2423–*bis* C.c. prescrive che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Infatti il principio di prudenza impone di non inserire in bilancio utili non effettivamente realizzati e di considerare rischi e perdite di competenza dell'esercizio in corso anche se noti dopo la chiusura dello stesso. In ogni caso l'applicazione di tale principio non deve portare all'eccesso opposto, e cioè alla sottovalutazione del patrimonio aziendale come ricorda il documento contabile nazionale n.11.

(vii) Funzione economica di attività e passività

La riforma del diritto societario ha integrato il comma 1, art. 2423 bis C.c. introducendo un principio secondo cui il bilancio deve essere redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza rispetto alla forma. La relazione di accompagnamento al Decreto di riforma collega tale nuova previsione ad operazioni quali, per esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati nei quali forma legale e sostanza economica possono divergere.

(viii) Neutralità

Il bilancio deve essere redatto in maniera veritiera e corretta senza tener conto dei diversi interessi dei soggetti ai quali è rivolto. In particolare i principi contabili nazionali nel Documento n. 11 sottolineano come il principio di neutralità deve essere tenuto presente in ogni fase della redazione del bilancio ma soprattutto nella fase delle valutazioni soggettive.

[1] La norma impone che "*i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*".

(ix) Eliminazione delle interferenze fiscali

Il D.Lgs. n. 6/2003 che ha introdotto la riforma del diritto societario ha abrogato il comma 2 dell'art. 2426 relativo alle interfenze fiscali nel bilancio[2]. L'eliminazione di tale norma comporta l'obbligo di redazione del bilancio in applicazione della sola normativa civilistica. Un problema è rappresentato dal trattamento delle poste di natura tributaria già iscritte in bilancio. A tal fine, in assenza di una normativa transitoria, l'Oic evidenzia che i valori in oggetto devono essere stornati e imputatati ad una specifica voce delle componenti straordinarie. Nella nota integrativa dovranno essere evidenziate la descrizione delle interferenze fiscali eliminate, indicando i saldi residui dell'esercizio corrente e di quello precedente e le imposte differite correlate; inoltre deve essere redatto un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento.

(x) Comparabilità

Il principio di comparabilità è fondamentale per permettere al lettore di bilancio di fare confronti tra le diverse imprese o sulla stessa impresa in diversi periodi temporali. Per questo motivo i principi contabili raccomandano la costanza nella forma di rappresentazione e la continuità nei criteri di valutazione.

III. Criteri fiscali di calcolo del reddito imponibile d'impresa

Dopo avere definito giuridicamente i criteri civilistici di redazione del bilancio passiamo ad analizzare i criteri di natura fiscale espressi dal nostro ordinamento tributario.

In primo luogo si osserva che diverse sono le finalità delle due normative. Infatti in quella civilistica scopo del Legislatore è quello di rendere i bilanci delle società chiari, veritieri e corretti rendendo più flessibili le regole di valutazione e concedendo sempre un margine di discrezionalità tecnica in modo da permettere di adattare, in caso di necessità, le regole alla situazione specifica dell'azienda.

La normativa fiscale, invece, ha differenti finalità. In particolare il Legislatore tributario ha esigenze di certezza della base imponibile e le ragioni di gettito tributario impongono l'adozione

[2] Il testo dell'articolo disponeva che "*E' consentito effettuare rettifiche di valore, e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*".

di criteri rigidi di determinazione del reddito limitando in molti casi la possibilità di deduzione delle componenti negative.

La concreta determinazione del reddito d'impresa imponibile avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio una serie di variazioni in aumento o in diminuzione che possono essere così raggruppate:

(i) variazioni in aumento che mirano a impedire la deducibilità di alcuni costi o spese che non si presumono per legge inerenti all'attività d'impresa;

(ii) variazioni in aumento miranti a neutralizzare svalutazioni, accantonamenti o ammortamenti eccedenti rispetto ai limiti fissati dalle norme tributarie;

(iii) variazioni in diminuzione per neutralizzare ricavi o proventi in tutto o in parte esclusi da imposizione in quanto soggetti a tassazione separata, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

(iv) variazioni in aumento e in diminuzione per regolare il concorso al reddito imponibile di determinati componenti positivi o negativi secondo criteri temporali diversi da quelli stabiliti civilisticamente.

Nello specifico si evidenzia che questa differente impostazione tra le normative civilistiche e fiscali porta a differenti rilevazioni contabili che cercheremo di analizzare di seguito soffermando la nostra attenzione sulle seguenti poste:

- ammortamento
- plusvalenze patrimoniali
- dividendi
- spese di rappresentanza.

IV. Differenze tra i criteri civilistici e fiscali. Casi pratici.

(i) Ammortamento. Il caso dell'ammortamento anticipato

A conferma di quanto detto si segnala che l'ammortamento è una delle principali poste di bilancio che presenta differenze sostanziali tra normativa civilistica e fiscale. Infatti secondo l'art. 2426 C.c. l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali va eseguito sistematicamente in ragione della residua possibilità di utilizzo del cespite. Eventuali modifiche ai coefficienti o ai piani di ammortamento vanno adeguatamente documentate e motivate nella nota integrativa.

La normativa fiscale si differenzia imponendo rigidi coefficienti di ammortamento, dettando regole più puntuali e stringenti. La differenza diventa ancora più rilevante con la possibilità di utilizzare l'ammortamento anticipato. Infatti il comma 3, art. 102 del Tuir consente di elevare la quota ordinaria di ammortamento prescrivendo che la misura può essere elevata fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi.

Dal punto di vista contabile, a seguito della riforma del diritto societario già sopra menzionata, non è più possibile operare nel bilancio d'esercizio rettifiche o accantonamenti esclusivamente in applicazione di disposizioni fiscali pertanto l'ammortamento anticipato, nel caso in cui abbia solo valore fiscale, non può essere in alcun modo contabilizzato.

Al fine di poter dedurre le quote di ammortamento anticipato, esse devono essere indicate nel quadro EC, che è un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi che evidenzia e raccorda i valori civilistici e fiscali. Il nuovo art. 102 Tuir non prevede più la necessità di creare apposita riserva in sospensione d'imposta. Pertanto per effettuare ammortamenti anticipati:

- è necessario compilare il prospetto EC di Unico
- occorre esporre in bilancio le imposte differite
- non viene più iscritta in bilancio una riserva in sospensione d'imposta.

Vediamo un caso pratico relativo all'ammortamento anticipato.

Esempio

La società Tizio srl ha acquistato nel 2004 un macchinario per un importo di 8.000 €. L'aliquota di ammortamento è del 20%. La società decide di utilizzare l'ammortamento anticipato solo ai fini fiscali.

esercizio	Coefficiente di ammortamento	Ammortamento ordinario	Fondo ammortamento	Ammortamento anticipato	Deduzione fiscale complessiva	Variazioni fiscali
2004	10%	800	800	800	1.600	- 800
2005	20%	1.600	2.400	1.600	3.200	- 1.600
2006	20%	1.600	4.000	1.600	3.200	- 1.600
2007	20%	1.600	5.600	-	-	1.600
2008	20%	1.600	7.200	-	-	1.600
2009	10%	800	8.000	-	-	800
		8.000	-	4.000	8.000	

In dichiarazione dei redditi occorrerà apportare variazioni fiscali in diminuzione per i primi tre esercizi ed in aumento per successivi tre fino a totale assorbimento quando il bene è completamente ammortizzato sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Il cespite in oggetto risulta completamente ammortizzato dal punto di vista fiscale dopo tre anni dalla sua entrata in funzione, mentre l'ammortamento ordinario risulta completato alla fine del sesto anno.
In sede di rilevazione dell'esercizio 2004 è necessario iscrivere in bilancio l'ammortamento ordinario e compilare il prospetto extracontabile per l'ammortamento anticipato con la seguente scrittura contabile.

---------- 31.12.2004----------
amm.to macchine a Fondo amm.to macchine 800 €

Le medesima scrittura verrà ripetuta alla fine dei successivi esercizi:
dal 2005 al 2008 per l'importo di 1.600 € e nell'esercizio 2009 per 800 €.
Per quanto riguarda le imposte differite ipotizzando che le imposte sul reddito gravino per il 37,25% (IRES 33% + IRAP 4,25%) la situazione sarà la seguente:

- per l'anno 2004 imposte differite pari a 298 €
- per l'anno 2005 imposte differite pari a 596 €
- per l'anno 2006 imposte differite pari a 596€
- per l'anno 2007 storno fondo imposte per 596 €
- per l'anno 2008 storno fondo imposte per 596 €
- per l'anno 2009 storno fondo imposte per 298 €

La scrittura contabile risulta:

---------- 31.12.2004----------
Imposte differite a Fondo imposte differite 298 €

Negli esercizi successivi 2005 e 2006 occorrerà procedere ulteriormente alla rilevazione delle imposte differite, mentre negli anni successivi il relativo fondo verrà stornato.

(ii) Plusvalenze patrimoniali

Le plusvalenze patrimoniali sono originate dalla cessione dei beni diversi da quelli di cui all'art. 85 Tuir (beni merce) e sono valorizzate dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore contabile residuo rappresentato dal costo storico al netto del fondo di ammortamento.

La difformità tra calcolo della plusvalenza ai fini civilistici e fiscali si presenta nel caso di rateizzazione delle plusvalenze. In particolare ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Tuir si può rateizzare la plusvalenza imponibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Mentre dal punto di vista civilistico, essendo un'operazione di competenza dell'esercizio, rientra tra i componenti di reddito interamente nell'esercizio. Questa difformità tra regola civile e fiscale comporta le conseguenze in bilancio che adesso andremo ad analizzare con un caso pratico.

Esempio

Vendita di un cespite posseduto per quattro anni per un importo di 20.000 €. Il cespite era stato acquistato per 42.000 € e risulta ammortizzato per 32.000 €.

Le scritture contabili risultano le seguenti.

F.do amm.to macchinari	a	macchinari	32.000	

Credito v/clienti	a	diversi		24.000
		Macchinari	20.000	
		Iva ns debito	4.000	

Macchinari	a	Plusvalenze	10.000

Ipotizzando che a fine esercizio la società presenti un utile di periodo pari a 50.000 € e che l'organo amministrativo opti per la rateizzazione della plusvalenza, si procederà in dichiarazione dei redditi ad una variazione in diminuzione e ad una variazione in aumento come di seguito indicato[3].

Utile d'esercizio	50.000 €
Variazione in diminuzione per plusvalenza	10.000 €
Variazione in aumento (rata costante)	2.000 €
Reddito imponibile	42.000 €

Nella dichiarazione dei redditi dei quattro esercizi successivi si procederà ad una variazione in aumento pari a 2.000 €, che è l'importo della rata costante (1/5 di 10.000 €).
Naturalmente, come ogni volta in cui si determina una differenza temporanea positiva tra reddito civilistico e imponibile fiscale, occorre segnalare in bilancio le imposte differite.

(iii) Dividendi

La riforma fiscale, veicolata dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha previsto nuove modalità di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali passando dal sistema del credito di imposta ad un sistema impositivo fondato sul meccanismo dell'esenzione. In sintesi l'utile viene tassato al momento della produzione, in capo alla società che lo produce. In particolare, nel caso che qui maggiormente ci interessa, per gli utili percepiti da società di capitali la riforma, ai sensi dell'art. 89 Tuir, ha previsto la tassazione parziale degli utili disponendo che gli stessi concorrono alla formazione del reddito d'impresa in misura pari al 5% del loro ammontare se distribuiti da società residenti o non residenti[4]. Invece dal punto di vista contabile i dividendi percepiti da società di capitali concorrono interamente alla determinazione dell'utile di esercizio. A tal fine, per poter tener conto dell'imponibilità Ires del dividendo in misura del 5%, in dichiarazione dei redditi occorre effettuare una variazione in diminuzione pari al 95% dell'importo del dividendo contabilizzato.

[3] Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non venga presentata la plusvalenza concorre per intero a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.
[4] E' inoltre prevista la tassazione integrale dei dividendi se distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (Cfc).

Esempio

La società Tizio S.p.A. distribuisce un dividendo pari a 14.000 € alla società Caio S.p.A. La società Caio S.p.A. presenta un utile pari a 114.000 €, comprensivo del dividendo distribuito da Tizio S.p.A.

La tassazione di Caio S.p.A. è rappresentata dal seguente prospetto.

Utile civilistici	114.000 € (100.000 € + 14.000 €)
Variazioni in diminuzione	13.300 € (95% * 14.000 €)
Reddito imponibile	100.700 €
Imposta netta	33.231 € (aliquota 33% Ires)

(iv) Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono sostenute per offrire al pubblico un'immagine positiva dell'impresa e sono caratterizzate dalla gratuità, nel senso che manca una pattuizione di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari. Mentre dal punto di vista civilistico tali spese rappresentano generalmente costi di esercizio da imputare integralmente a conto economico, dal punto di vista fiscale[5]sono deducibili in misura di 1/3 del loro ammontare nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi. In pratica è ammesso in deduzione 1/15 della spesa complessiva nel primo esercizio e nei quattro successivi. Vediamo un esempio.

Esempio

Una società spende 1.200 € più Iva destinando tale somma per l'organizzazione di congressi.

La scrittura contabile risulta[6]:

Spese di rappresentanza a Debiti v/fornitori 1.440

---

[5] Le condizioni e le regole di deducibilità sono espresse dal comma 2, art. 108 Tuir

[6] L'imposta sul valore aggiunto nell'esempio è stata portata ad aumento del costo in quanto indetraibili ai sensi dell'art. 19-bis1, Dpr n. 633/1972

Il costo deducibile nell'esercizio è pari a 96 € (1/15 di 1.440 €), pertanto in sede di dichiarazione occorrerà apportare una variazione in aumento per 1.344 (1.440 € - 96 €). Nei successivi quattro esercizi verrà, invece, apportata una variazione in diminuzione di 96 €.
Se l'azienda valuta dal punto di vista civilistico che le spese di rappresentanza sono di competenza dell'esercizio occorre rilevare anche l'effetto delle imposte anticipate limitatamente alla quota di 4/15 che viene rinviata a tassazione. I restanti 10/15 non sono deducibili in nessun caso poiché rappresentano una differenza permanente tra normativa civilistica e fiscale e non comportano la necessità di rilevare le imposte differite anticipate.

V. L'applicazione dei principi contabili internazionali. Analisi dei casi più frequenti

(i) Quadro normativo Ias/Ifrs

La necessità di adottare i principi contabili internazionali in sede europea deriva dall'esigenza di instaurare regole chiare per assicurare un'informazione finanziaria comparabile e trasparente. Tale trasparenza è fondamentale per avere un mercato dei capitali europeo integrato e competitivo. Per raggiungere tale scopo è stato necessario una rivoluzione in materia di informativa di bilancio. Infatti l'adozione dei principi contabili internazionali da parte dell'Unione Europea rappresenta un vero e proprio cambiamento epocale: i principi contabili diventano norme aventi forza di legge, mentre in precedenza erano soltanto disposizioni tecniche interpretative e integrative della legge stessa. Segnatamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avvenuta con il Regolamento comunitario n. 1725/03 conferisce forza di legge ai principi contabili internazionali.
Il Regolamento 1606/02 del 19 luglio 2002 ha imposto a tutte le società che emettono titoli quotati nei mercati regolamentari dell'Unione Europea di preparare il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005. Gli stati membri UE hanno la facoltà di estendere l'obbligo anche ai bilanci di esercizio delle società non quotate[7].

[7] In sintesi possono numerarsi almeno tre obiettivi alla base dell'applicazione dei principi contabili internazionali: assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per intraprendere decisioni economiche; garantire il

Il legislatore nazionale con l'articolo 25 della legge n. 306/03, esercitando la facoltà concessa dal Regolamento 1606/02, ha previsto l'estensione obbligatoria dell'applicazione degli Ias alle società quotate ed ai bilanci d'esercizio delle banche, nonché la facoltà di utilizzo per tutte le società che redigono il bilancio in forma non abbreviata. Cerchiamo di analizzare in questa sede la sintesi dei principali effetti dell'applicazione dei nuovi Ias/Ifrs nel bilancio per una società emittente titoli negoziati nella borsa italiana.

In particolare descriveremo in sintesi i seguenti casi di applicazione dei principi Ias/Ifrs:

(i) immobilizzazioni materiali
(ii) immobilizzazioni immateriali
(iii) patrimonio netto
(iv) costo storico
(v) deroghe ai principi contabili
(vi) contenuto del bilancio
(vii) prima applicazione Ias/Ifrs
(viii) prospetto di utili e perdite
(ix) cambiamenti di principi contabili
(x) cambiamenti di stime contabili
(xi) strumenti derivati e operazioni di copertura

(ii) Ambito di applicazione Ias/Ifrs

Prima di procedere a descrivere una sintesi dei principi contabili internazionali cerchiamo di valutare l'ambito soggettivo di applicazione con la tabella qui sotto riportata.

Ambito soggettivo	**Scadenza**
- Società emittenti strumenti finanziari - Società quotate - Banche - Enti finanziari vigilati	- Bilancio d'esercizio 2005 (facoltà) - Bilancio consolidato 2005 (obbligo) - Bilancio d'esercizio 2006 (obbligo)
- Società assicurative	- Bilancio consolidato 2005 (obbligo) - Bilancio d'esercizio 2006 (obbligo se quotate e senza consolidato)

sano funzionamento del mercato dei capitali; tutelare gli investitori attraverso un'effettiva comparabilità dei dati forniti dalle aziende.

- Società incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio Ias/Ifrs	- Bilancio d'esercizio 2005 (facoltativo)
- Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato con esclusione delle società minori	- Bilancio d'esercizio da determinare con decreto
Società minori	Esclusione Ias/Ifrs

(iii) Immobilizzazioni materiali

Secondo lo Ias 16, come recentemente revisionato in sede di Unione europea, il bilancio deve indicare per ciascuna classe di immobilizzazioni materiali:

(i) i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo
(ii) i criteri di ammortamento impiegati
(iii) le vite utili o il criterio di ammortamento impiegato
(iv) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato all'inizio e al termine dell'esercizio
(v) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio.

La scelta del criterio di ammortamento e la stime della vita utile delle attività sono valutazioni soggettive pertanto lo Ias 16 raccomanda l'illustrazione dei metodi adottati e le vite utili stimate o le aliquote di ammortamento per far si che il lettore del bilancio possa esaminare i criteri scelti dall'amministratore e possa fare comparazioni con il bilancio di altre imprese.

L'impresa deve indicare la natura e l'effetto di ogni eventuale cambiamento di stima contabile avente un rilevante effetto nell'esercizio corrente o che si attenda abbia un effetto rilevante negli esercizi successivi. Le informazioni integrative possono derivare da cambiamenti di stima riguardo a valori residui, vite utili e criteri di ammortamento.

(iv) Immobilizzazioni immateriali

Secondo lo Ias 38, dopo la procedura di revisione, una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e uso simile per l'attività aziendale. Esempi di classi separate possono includere:

- marchi
- testate giornalistiche
- software
- licenze di utilizzi

- brevetti
- attività immateriali in via di sviluppo.

L'impresa deve evidenziare, distinguendo tra attività immateriali generate internamente e le altre attività immateriali, le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:

(i) se le vite utili sono limitate o illimitate
(ii) i metodi di ammortamento utilizzati
(iii) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato all'inizio e alla fine dell'esercizio
(iv) le voci di conto economico in cui è incluso l'ammortamento delle attività immateriali
(v) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio.

L'impresa evidenzia la natura e l'effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto rilevante nell'esercizio in corso o che si suppone lo abbia negli esercizi successivi. Tale informativa può originare da cambiamenti avvenuti nel periodo di ammortamento o da cambiamenti del metodo di ammortamento.

Per quanto riguarda le attività immateriali generate internamente si fa notare che i principi contabili internazionali vietano l'iscrizione in bilancio di tali poste (ad esempio avviamento, marchi, liste clienti o altro). Un caso particolare sono i costi di ricerca e sviluppo, per i quali lo Ias 38 a determinate condizioni, cioè quando la fase di ricerca si trasforma in fase di sviluppo, impone la capitalizzazione nell'attivo patrimoniale.

Secondo l'impostazione del nuovo Ias 38 la contabilizzazione delle attività immateriali è basata sulla loro vita utile. Le immobilizzazioni immateriali con una durata di vita utile definita sono assoggettate all'ammortamento mentre per le altre non c'è la procedura di ammortamento ma è previsto *impairment test* effettuando ogni anno un confronto tra il loro valore contabile e il valore recuperabile.

(v) Patrimonio netto

Secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs l'impresa deve presentare, come documento separato al proprio bilancio, un prospetto che evidenzi:

(i) l'utile o la perdita netta dell'esercizio
(ii) ciascuna voce di provento o onere che è imputata direttamente a patrimonio netto ed il totale di queste voci
(iii) il totale di costo e ricavi per il periodo calcolato come somma dei due punti precedenti

(iv) l'effetto complessivo dei cambiamenti di principi contabili e la correzione di errori determinanti.

Inoltre occorre evidenziare nel prospetto sopra esposto o nelle note al bilancio:

(i) operazioni sul capitale con i soci e distribuzioni di capitale agli azionisti

(ii) il saldo degli utili o perdite accumulati all'inizio dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio

(iii) una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di azioni, della riserva sovrapprezzo azioni e di ciascuna riserva all'inizio e al termine dell'esercizio.

(vi) Altri casi di applicazione dei principi contabili internazionali

Gli altri casi di applicazione degli Ias/Ifrs sono esposti in maniera sintetica nella tabella che segue.

Argomento	**Contenuto Ias/Ifrs**
Costo storico	La valutazione avviene al costo storico ma le attività immateriali, le immobilizzazioni materiali e gli investimenti in immobili possono essere rivalutati. Gli strumenti finanziari derivati, le attività biologiche e la maggior parte dei titoli devono essere rivalutati
Deroghe ai principi contabili	Sono ammesse deroghe in casi estremamente rari e solo ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta
Contenuto del bilancio	Il bilancio deve contenere i seguenti documenti: - stato patrimoniale - conto economico - rendiconto finanziario - movimenti del patrimonio netto per due esercizi - principi contabili e note al bilancio
Prima applicazione Ias/Ifrs	Obbligo di preparare il bilancio come se l'impresa avesse sempre applicato gli Ias/Ifrs
Prospetto di utili e perdite	Si può fornire il prospetto di utili e perdite contabilizzati come prospetto separato oppure indicando tali elementi nel prospetto dei movimenti di patrimonio netto.

Cambiamenti di principi contabili	Occorre modificare i dati comparativi e il patrimonio di apertura dell'anno precedente o inserire l'effetto nel risultato di esercizio corrente e i dati comparativi *pro forma* nelle note al bilancio.
Cambiamenti di stime contabili	Il cambiamento delle stime contabili deve essere contabilizzato nel risultato dell'esercizio corrente.
Strumenti derivati e operazioni di copertura	Tali contratti devono essere valutati al valore equo (*fair value*). Devono essere imputate le variazioni del *fair value* al conto economico, ad eccezione delle coperture efficaci dei flussi di cassa che si contabilizzano nel patrimonio netto fino a che l'operazione coperta non transita dal conto economico, in tal caso si trasferiscono al conto economico. Gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura utilizzati per coprire dal rischio possono essere inclusi nel costo dell'attività o della passività non finanziaria.

VI. Gli orientamenti espressi dalla Consob in tema di bilancio per le società emittenti titoli negoziati

In questa sezione illustreremo gli orientamenti della Consob in tema di bilancio per le società che emettono strumenti finanziari negoziati nella borsa italiana. Faremo riferimento alle ipotesi in oggetto di questo parere e, precisamente, ad un'impresa industriale che non redige il bilancio consolidato e analizzeremo in sintesi operazioni contabili di natura ordinaria.

(i) Documento di consultazione Consob, 17 febbraio 2005

Le società quotate nella borsa italiana avranno tempo fino al 30 settembre per l'applicazione dei nuovi Ias/Ifrs. E' stata infatti proposta l'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali a partire dalla terza trimestrale 2005. La normativa comunitaria, espressa dal Regolamento UE 1606/2002, prevede che, per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva, le società europee quotate nei mercati regolamentati devono redigere i loro bilanci consolidati conformemente agli Ias/Ifrs. In considerazione della tardiva conclusione del processo di recepimento degli standards europei da parte della UE e

delle difficoltà riscontrate specialmente dalle società quotate di media/piccola dimensione ad adattare immediatamente i sistemi e le procedure contabili, la Consob consente per la prima relazione trimestrale 2005 l'utilizzo dei criteri di valutazione e misurazione indicati dalle regole previdenti, mentre per la semestrale e per la seconda trimestrale è prevista la possibilità, per chi ancora non sia in grado di adeguarsi agli Ias, di redigere un prospetto di riconciliazione tra vecchie e nuove regole.

(ii) Parere della Consob confermato da Cassazione n. 17210 del 6 aprile 2004

Secondo la Commissione le spese di ristrutturazione della rete di vendita non possono essere capitalizzate ma devono essere interamente imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute. A maggior ragione se la spesa di ristrutturazione si sostanzia nell'indennità di buonuscita corrisposta a titolo di risoluzione anticipata del contratto. Tale principio è stata recentemente anche accolto e confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata che ha deciso in maniera difforme rispetto ai giudici di primo e secondo grado. La sentenza della Suprema Corte ha posto fine a una lite che ha opposto una società quotata in borsa alla Consob in merito alla corretta classificazione di tali oneri in bilancio. La società considerava i costi in oggetto come costi di ampliamento ma secondo la Consob tali costi non soddisfano i requisiti richiesti. Infatti i costi di ampliamento dovrebbero presupporre un allargamento dell'attività aziendale mentre nella fattispecie la risoluzione del contratto di agenzia ha prodotto la soppressione di un elemento organizzativo pur se propedeutico all'impianto di una nuova rete di vendita che produrrà futuri redditi. In sostanza non sono rispettati due condizioni per configurare i costi di ampliamento:

- l'onere non produce un ampliamento dell'attività esercitata,
- non può invocarsi il requisito della redditività futura della spesa in quanto i maggiori ricavi deriveranno dall'impianto della nuova rete e non dall'eliminazione di quella esistente.

(iii) Comunicazione n. DEM/102774

In questo documento la Consob[8] fa un richiamo di natura procedurale comunicando alle imprese quotate che se l'ultimo giorno utile per il deposito e successiva messa a disposizione del pubblico di una relazione trimestrale coincide con una giornata non lavorativa ovvero festiva la documentazione potrà essere depositata entro il giorno immediatamente successivo.

[8] Comunicazione Consob del 23.3.2001

(iv) Comunicazione n. DEM/81948

La Consob[9] afferma l'importanza di riportare in nota integrativa la sintesi pro forma della situazione patrimoniale ed economica per garantire la capacità del bilancio di esprimere indicazioni circa i trend economico-patrimoniali dell'impresa e del suo gruppo, a fronte delle modifiche intervenute nelle modalità di misurazione degli stock e dei flussi economico patrimoniali. Tale comunicazione, anche secondo gli Ias 8, deve applicarsi a tutte le variazioni di criteri contabili.

(v) Comunicazione n. DAC/99059010

Viene sottolineata l'importanza di iscrivere in bilancio le poste relative alla fiscalità differita. In particolare la Commissione[10] raccomanda che le imposte differite attive vadano iscritte nell'attivo di bilancio solo se siano prudentemente determinate e, che quindi esista una ragionevole certezza della loro realizzazione finanziaria futura. Inoltre le imposte differite passive dovranno essere iscritte solo nella misura in cui non possa dimostrarsi che il loro pagamento sia improbabile. Al fine di riscontrare il realizzarsi di queste condizioni la Consob attribuisce importanza ai piani finanziari e tributari sviluppati dall'azienda se ritenuti fondati e attendibili.

Per quanto riguarda la modalità di contabilizzazione delle poste in oggetto si fa riferimento allo Ias 12 (*Income Taxes*) che richiede di rilevare le imposte differite secondo il metodo dello stato patrimoniale (*balance sheet liability method*) in quanto metodo che fornisce informazioni di più elevato livello qualitativo poiché vengono evidenziate sia le informazioni afferenti il conto economico sia quelle derivanti da eventi che non hanno avuto impatto sul conto economico stesso. In ogni caso qualsiasi metodo venga scelto la Consob raccomanda che nella nota integrativa venga fornita distinta indicazione delle imposte differite attive e passive che sarebbero state registrate unicamente applicando il *balance sheet liability method*.

(vi) Comunicazione n. DAC/99016997

La Commissione[11] si esprime in ordine al trattamento contabile degli effetti delle variazioni dei criteri contabili. In particolare sul tema si evidenzia il clima di incertezza interpretativa

[9] Comunicazione Consob del 2.11.2000
[10] Comunicazione Consob del 30.7.1999
[11] Comunicazione Consob dell'11.3.1999

dove anche lo Ias 8 permette di registrare l'effetto del cambiamento dei criteri contabili sia rettificando il saldo di apertura degli utili portati a nuovo (*benchmark treatment*), sia facendo ricadere tali effetti sulla determinazione degli utili o delle perdite dell'esercizio in cui il cambiamento si è verificato (*allowed treatment*). La Consob fa poi notare che il primo metodo è in contrasto con la IV Direttiva CEE dove si enuncia che lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell' esercizio precedente. Ne deriva che solo il secondo metodo (*allowed treatment*) è quello consentito.

(vii) Comunicazione n. DAC/98084143

Viene[12] affrontato il tema delle informazioni di bilancio relative all'andamento della gestione nelle diverse categorie di attività e aree geografiche nelle quali le imprese quotate operano. La materia, resa particolarmente attuale dalle crisi finanziarie che hanno coinvolto alcune aree geografiche, è di particolare rilevanza per una migliore utilizzabilità dei bilanci ai fini delle valutazioni afferenti le scelte di investimento sui mercati finanziari. In particolare, anche secondo lo Ias 14 (*Segment Reporting*) vengono previsti due livelli diversi di dettaglio delle informazioni per la ripartizione geografica e per i settori di attività della gestione. Le imprese dovranno applicare lo schema contenente le informazioni più dettagliate (base primaria) a quella ripartizione che essi ritengono più significativa per la gestione e che meglio riflette la ripartizione dei rischi e benefici di quest'ultima, quella meno dettagliata (base secondaria) che dovrà essere invece applicata all'altro criterio di segmentazione.

La Consob in questo documento inoltre segnala che la presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica differenzia i profili di rischio di questa rispetto alle aree territoriali contigue, in modo tale che una corretta interpretazione dello Ias 14 comporta l'individuazione delle zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo Ias 14.

(viii) Comunicazione n. DAC/98046967

Sul tema dell'adozione del patrimonio netto nella valutazione di partecipazioni in società controllate la Consob[13] si è espressa raccomandando il metodo che permette il riconoscimento dei plusvalori da valutazione ad "equity" quali poste di natura reddituale con la conseguente imputazione nel conto economico della partecipazione ed attribuzione a

[12] Comunicazione Consob del 27.10.1998
[13] Comunicazione Consob del 5.6.1998

riserva indistribuibile solo in sede di destinazione dell'utile della partecipata stessa. Tale impostazione rispetta il principio generale della prudenza.
La Consob si è espressa anche in merito a un caso specifico. In particolare quando dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto i maggiori valori da "equity" (derivanti da utili di periodo delle partecipate) riassorbano precedenti svalutazioni dovute al conseguimento di perdite che hanno portato il valore di carico delle partecipate stesse al di sotto del loro costo straordinario. In tale situazione non sembra giustificata sia la distinzione di tali plusvalori tra rivalutazioni (per la parte eccedente il costo originario dell'investimento) e ripristini di valore (per la parte che annulla precedenti svalutazioni dovute alle perdite di periodo delle partecipate) sia la correlata distribuibilità di questi ultimi.

(ix) Comunicazione n. DAC/98015375

In questo documento [14] la Consob affronta la tematica delle informazioni di bilancio concernenti le operazioni con parti correlate. In particolare si fa riferimento allo Ias 24 "*Related Party Disclosures*" e viene raccomandato che le informazioni da fornire siano relative alle indicazioni delle principali caratteristiche e condizioni delle operazioni con parti correlate, eventualmente aggregate secondo il principio di significatività, così da permettere un'adeguata comprensione dei loro effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo.
Lo Ias 24, inoltre, contiene un'esaustiva disciplina di carattere generale sui diversi aspetti da rappresentare in bilancio al verificarsi di operazioni con parti correlate. Tra queste la Commissione ritiene importanti quelle relative all'interesse dell'emittente al compimento delle operazioni. Ciò include anche le operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle estranee alla normale gestione d'impresa, ovvero in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo ad essa facente capo. In tali fattispecie dovranno essere indicate le motivazioni economiche e le condizioni contrattuali e finanziarie delle singole operazioni poste in essere.

(x) Comunicazione n. DAC/RM/97003320

In materia di contratto di locazione finanziaria nella particolare fattispecie dell'operazione del c.d. *lease-back* la Consob[15] raccomanda che si evidenzi in bilancio la sostanza economica

[14] Comunicazione Consob del 27.2.1998
[15] Comunicazione Consob del 9.4.1997

rispetto alla forma giuridica. Tale posizione è in linea con lo Ias 17 e il principio contabile nazionale 17 che rinvia alle posizioni della prassi contabile internazionale.
In sostanza nel caso di specie di un negozio di leasing avente natura finanziaria l'operazione nella sua complessità è sostanzialmente parificabile ad un finanziamento garantito dal cespite ceduto e, pertanto, ciò che dovrà rilevare contabilmente è da un lato il ruolo svolto dal cespite a presidio del finanziamento e dall'altro l'impegno dell'utilizzatore a rimborsare il prestito e pagare gli interessi. Il trattamento contabile più adatto per un *lease-back* finanziario è appunto la contabilizzazione secondo il metodo finanziario.

(xi) Comunicazione n. SOC/RM/94004765

La Commissione[16] rispondendo a una istanza in materia di criteri contabili per una corretta imputazione dei dividendi precisa un importante principio. In particolare la Consob esprime che, in caso di incertezza interpretativa in tema di appostazione contabile di particolari poste di bilancio, se una società nel tempo ha fornito un'immagine contabile positiva (in linea con l'applicazione di determinati criteri di valutazione su rilevanti spese di bilancio) assume una sua autonoma valenza il principio della continuità dei criteri della valutazione. Nel caso di specie la Commissione accettò il criterio di imputazione dei dividendi fino a quel momento seguito dalla società istante.

(xii) Comunicazione n. SOC/RM/93009693

In tema di svalutazione di partecipazione in società controllate e copertura delle perdite la Commissione[17] osserva quanto segue. Vengono segnalati i profili di criticità riguardo alla contabilizzazione nello stato patrimoniale di un debito verso la controllata in contropartita alla svalutazione della partecipazione medesima registrata nel conto economico. A tal riguardo la Consob ritiene che il recepimento della perdita della controllata avrebbe dovuto comportare la svalutazione del valore della partecipazione e l'iscrizione tra le passività di un fondo nel quale fosse registrata l'eccedenza della perdita di esercizio rispetto al valore di carico della partecipazione medesima così da rispettare il postulato generale della chiarezza del bilancio e allo stesso tempo le regole che sovrintendono alla valutazione delle partecipazioni azionarie.

[16] Comunicazione Consob dell'11.5.1994
[17] Comunicazione Consob del 18.11.1993

(xiii) Comunicazione n. SOC/RM/92005656

La Consob[18] ha ribadito la scorrettezza contabile di un'operazione dove si destinano utili di esercizio a integrazione di un fondo rischi su crediti. In particolare per effetto di questa procedura contabile l'accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato direttamente dall'utile e non mediante addebito del conto economico. L'effetto di tale politica è stato, da un lato di aver generato un risultato di esercizio sovrastimato, e dall'altro di aver operato una stabilizzazione degli utili di esercizio. Infatti operando in tal modo l'accantonamento al fondo non grava su alcun conto economico né su quello dell'esercizio in cui si verificherà effettivamente la perdita stimata del credito.

(xiv) Comunicazione n. 92000699

La Commissione[19] con riferimento alla valutazione volontaria dei beni ritiene che l'iscrizione di cespiti aziendali ad un valore superiore a quello di libro non sia conforme alle regole civilistiche per la deroga ai criteri di valutazione, qualora non si verifichino eventi di carattere eccezionale che modifichino sostanzialmente la natura o la destinazione economica dei beni nell'ambito dei processi produttivi di impresa. Inoltre ha ribadito che l'utilizzo di riserve a conto economico effettuato per neutralizzare l'impatto sul risultato d'esercizio di singoli componenti negativi di reddito sia in contrasto con i postulati di chiarezza e precisione del bilancio.

VII. Criteri di redazione del rendiconto finanziario

Il Codice civile stabilisce che devono essere indicate in nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo (art. 2427, punto 4, C.c) e, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni (art. 2427, punto 2, C.c.). Il principio contabile nazionale n. 12 raccomanda che il rendiconto finanziario sia incluso nella nota integrativa.

Lo Ias 1 dispone che il rendiconto finanziario sia parte del bilancio e lo Ias 7 stabilisce le disposizioni per la redazione del rendiconto finanziario e della correlata informativa.

In sostanza il rendiconto finanziario ha lo scopo di riassumere le relazioni esistenti tra fonti di finanziamento e investimenti effettuati. Esso evidenzia le variazioni delle attività di

[18] Comunicazione Consob del 29.7.1992
[19] Comunicazione Consob del 7.2.1992

finanziamento, delle risorse finanziarie determinate dall'attività produttiva di reddito e dell'attività di investimento dell'impresa. Tale documento in sintesi riassume le variazioni avvenute nella liquidità ovvero nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione.

I principi contabili internazionali affidano grande importanza al rendiconto finanziario. In particolare esso aiuta i lettori del bilancio a valutare la struttura finanziaria di un'impresa e la capacità di disporre dei mezzi di pagamento in maniera flessibile.

Per quanto riguarda gli schemi in cui inserire il prospetto si segnala che non esistono schemi rigidi per costruire un rendiconto finanziario. Il principio contabile nazionale n. 12 individua due tipologie di schemi: rendiconto finanziario in termini di variazione di capitale circolante netto e rendiconto in termini di liquidità che, a sua volta, può dividersi in due raggruppamenti:

- rendiconto che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità
- documento che espone flussi di liquidità (*cash flow statement*).

Di seguito descriveremo le tre tipologie di prospetti finanziari sopra menzionate.

(i) Rendiconto finanziario in termini di variazione di capitale circolante netto

Tale rendiconto finanziario si compone essenzialmente di tre parti:

- nella prima vengono mostrate le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse a variazioni di capitale circolante netto, ossia le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto tra l'inizio e la fine dell'esercizio;
- nella seconda si evidenziano le variazioni avvenute nei singoli componenti del capitale circolante netto;
- nella terza si riportano le altre variazioni che non sono connesse a variazioni di capitale circolante netto.

Le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto possono riassumersi nel seguente prospetto indicativo:

Fonti
Flusso di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale
Ricavato della vendita di immobilizzazioni

Assunzioni di nuovi debiti a lungo termine
Aumenti di capitale
Impieghi
Flusso di capitale circolante netto assorbito dalla gestione reddituale
Acquisizione di immobilizzazioni
Pagamenti di debiti a lungo termine
Riduzione di capitale
Pagamento di dividendi

Vediamo un esempio concreto di come possa essere redatto tale rendiconto finanziario

Esempio di rendiconto finanziario in termini di variazione di capitale circolante netto

Fonti di finanziamento	
Utile netto di esercizio	+
Rettifiche relative alle voci che hanno determinato variazioni di ccn: - quota ammortamento - quota indennità di fine rapporto	 + +
Ccn generato dalla gestione reddituale	+
Assunzione nuovi mutui	+
Aumento di capitale	+
Valore netto contabile dei cespiti venduti	+
Impieghi	
Acquisti di immobilizzazioni tecniche	-
Trasferimento quote correnti dei mutui ai debiti a breve	-
Pagamento indennità di fine rapporto	-
Pagamento dei dividendi	-
Diminuzione di CCN	
Attività a breve	
Cassa e banche	+
Crediti verso clienti	+
Rimanenze	+
Risconti attivi	-
Passività a breve	

Conti bancari passivi	+
Fornitori	+
Ratei passivi	+
Fondo imposte	+
Quota corrente mutui passivi	+

(ii) Rendiconto finanziario che espone le variazioni di liquidità

Il rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria in termini di liquidità si compone essenzialmente di due parti:

- la prima, che espone le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse con movimenti nella liquidità;
- la seconda, che mostra tutte quelle variazioni che non sono connesse a movimenti finanziari.

Le fonti e gli impieghi di liquidità possono essere così riassunte:

Fonti
Flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale
Ricavato della vendita di immobilizzazioni
Assunzione di finanziamenti passivi e incasso di finanziamenti attivi
Aumenti di capitale
Impieghi
Flusso di liquidità assorbito dalla gestione reddituale
Acquisizione di immobilizzazioni
Rimborso di finanziamenti passivi e concessioni di finanziamenti attivi
Diminuzione di capitale
Pagamento di dividendi

Vediamo un esempio pratico di redazione di tale prospetto finanziario.

Esempio di rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità

Fonti di finanziamento	
Liquidità generata dalla gestione reddituale di esercizio	
Utile netto di esercizio	+
Rettifiche su voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità - ammortamento d'esercizio - aumenti di crediti verso clienti - aumento di rimanenze - diminuzione di risconti attivi - aumento fornitori - aumento ratei passivi - aumento fondo imposte	 + - - + + + +
Liquidità generata dalla gestione reddituale	
Aumenti debiti verso fornitori pagabili entro 12 mesi	
Assunzione nuovi mutui	
Aumento capitale	
Valore netto contabile dei cespiti venduti	
Impieghi di liquidità	
Acquisti di cespiti patrimoniali	
Pagamento mutui	
Pagamento dividendi	
Aumento di liquidità	
Liquidità all'inizio dell'esercizio	
Liquidità alla fine dell'esercizio	

(iii) Rendiconto finanziario di flussi di disponibilità liquide (*cash flow statement*)

Il rendiconto finanziario di *cash flows* ha come finalità principale quella di fornire informazioni significative circa le variazioni delle disponibilità liquide di una impresa durante un determinato periodo. Queste informazioni consentono ai lettori del bilancio di poter valutare:

- la possibilità dell'impresa di generare in futuro cash flows positivi;
- la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni e di distribuire dividendi, nonché il fabbisogno di finanziamenti esterni;
- i motivi della differenza tra risultato di esercizio e net cash flows;

- gli effetti sulla posizione finanziaria dell'impresa dell'attività di investimento e di finanziamento effettuata nel periodo di riferimento, connessa e non a variazioni delle disponibilità liquide.

Il rendiconto in oggetto classifica le variazioni delle disponibilità liquide in relazione alle operazioni della gestione reddituale (*operating activities*), alle attività di investimento (*investing activities*) ed alle attività di finanziamento (*financing activities*).

Vediamo un esempio pratico di questo prospetto finanziario.

Esempio di rendiconto finanziario di flussi di disponibilità liquide

Operazioni di gestione reddituale	
Utile di esercizio	+
Ammortamenti	+
Accantonamento fondo trattamento fine rapporto	+
Plusvalenze	-
Indennità pagate	-
Aumento crediti verso clienti	-
Aumento rimanenze	-
Diminuzione risconti attivi	+
Aumento fornitori	+
Aumento ratei passivi	+
Aumento fondo imposte	+
Attività d'investimento	
Acquisto di cespiti	-
Debiti aumentati verso fornitori impianti	+
Vendita di cespiti	+
Attività di finanziamento	
Incremento debiti a breve verso banche	+
Accensione mutui	+
Rimborso mutui	-
Dividendi pagati	-
Aumento di capitale	+
Flusso di cassa complessivo	

Cassa e banche iniziali	
Cassa e banche finali	

(iv) Rendiconto finanziario secondo i principi contabili internazionali

Secondo lo Ias 7 il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari durante l'esercizio suddivisi tra attività operativa, attività di investimento e attività finanziaria.

In particolare l'attività operativa è definita come l'ammontare dei flussi finanziari generato dalla gestione operativa. L'attività di investimento riguarda i flussi finanziari derivanti dalla gestione di investimento ed è un'informazione rilevante in quanto tali flussi rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari.

L'attività finanziaria secondo lo Ias 7 è un'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria ed è utile nella previsione di richieste a valere sui futuri flussi finanziari da parte dei soci e di chi conferisce e fornisce i capitali all'impresa.

Oltre alle necessità di una suddivisione dei flussi finanziari per area gestionale di pertinenza, nello Ias 7 non si trovano altre indicazioni specifiche in ordine alle modalità tecniche di redazione del rendiconto finanziario. Con riguardo alla presentazione dei flussi finanziari della gestione operativa si possono adottare due metodi: un metodo diretto e un metodo indiretto.

Usando il metodo diretto devono essere indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi; mentre usando il metodo indiretto l'utile o la perdita netta di esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, dagli eventuali differimenti o accantonamenti di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria o d'investimento.

Per quanto riguarda i flussi finanziari relativi alle altre aree gestionali nulla viene detto in ordine agli elementi che dovrebbero figurare nel rendiconto finanziario. Dalla lettura dei principi contabili internazionali emerge che ci sono ampi margini di discrezionalità tecnica per la redazione di un rendiconto finanziario e che viene data la preferenza ad un rendiconto redatto in termini di liquidità mentre viene data meno importanza alla redazione di un rendiconto finanziario redatto in termini di variazioni di capitale circolante netto (*net working capital*).

VIII Conclusioni

Il presenta parere, come da Voi richiesto, si è concentrato su aspetti generali in relazione ai temi in oggetto. Nel caso si volesse focalizzare ulteriori aspetti o casi più specifici, questi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda le tematiche relative alle società quotate il riferimento è stato fatto, come da Vostra richiesta, al mercato regolamentato italiano, ma ulteriori approfondimenti potrebbero farsi ai mercati regolamentati del nord america (Borsa New York e altre) e dell'area asiatica (Borsa cinese, Hong Kong, Singapore, Tokyo) che hanno sistemi contabili differenti da quello qui descritto. Inoltre si segnala che i recenti accordi di Basilea avranno importanti effetti anche di natura contabile e indirettamente fiscale sulle tematiche in oggetto soprattutto per quanto riguarda l'analisi di bilancio e il *financial reporting* anche per le imprese operanti nel settore industriale.

Avv. Guido Giommi
Dottore commercialista e revisore dei conti

Indicazioni bibliografiche

Si segnalano le seguenti letture specifiche:

- “Accounting and Finance” di A. Pizzey. Continuum
- “Accounting” Eddie McLaney, Peter Atrill. Financial Times
- “Analisi degli investimenti finanziari” di Russell J. Fuller, James L. Farell jr. McGraw-Hill
- “Il Bilancio di esercizio e il bilancio consolidato” di A. Palma. Giuffrè editore
- “Principi contabili per il bilancio d’esercizio” di E. Santesso, U. Sostero. Il sole 24 ore
- “Principi di finanza aziendale” di Breley, Myers, Sandri. McGraw-Hill
- “Principi contabili internazionali” dello Iasb. Il sole 24 ore
- “Diritti e obblighi non immediatamente iscrivibili nello stato patrimoniale” a cura di A. Russo e L. De Rosa, in “Forum fiscale” p. 13, 11 novembre 2003
- “The Interpretation of Financial Statements” a cura di B. Graham, S. Meredith. Harperbusiness
- “Multinational Business Finance” a cura di D.K.Eiteman. Pearson Addison Wesley